



UNIONE EUROPEA



REGIONE del VENETO



Programma Operativo Regionale – POR 2007–2013 – Parte FESR
Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione
Asse Prioritario 2. Linea di intervento 2.1

Azione 2.1.2 Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

REGIONE del VENETO, con sede in Venezia Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 – codice fiscale 80007580279, nella persona di Stefano Talato, nato a Padova il 7/6/1956, domiciliato per la carica presso la sede Regionale di Calle Priuli dei Cavalletti, Cannaregio n. 99, Venezia, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione, nella sua qualità di Dirigente Regionale Vicario della Direzione Lavori Pubblici, a ciò autorizzato ai sensi l.r.1/1997;

E

Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della provincia di Venezia (in seguito denominata Soggetto attuatore), con sede legale in Dorsoduro 3507, Fondamenta del Magazen, Venezia, codice fiscale 00181510272, nella persona dell' ing. Domenico Contarin nato a San Donà di Piave (VE) il 24/01/1952, in qualità di Dirigente dell'Area Tecnica e Responsabile Unico del Procedimento, domiciliato per la carica presso la sede Ater di Venezia, Dorsoduro 3507, Fondamenta del Magazen, Venezia.

Premesso che

- con DGR n. 1375 del 17/7/2012 è stata approvata una manifestazione di interesse per interventi di riqualificazione energetica di alloggi di edilizia residenziale pubblica in disponibilità delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale da finanziare con risorse per la somma di complessivi Euro 18.000.000,00 afferenti il POR FESR CRO 2007-2013 Asse prioritario 2 "Energia";
- l'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della provincia di Venezia, con note varie pervenute in data 8/8/2012, ha presentato alla Regione del Veneto le manifestazioni di interesse per il finanziamento degli interventi di seguito elencati:
 - 1) Riqualificazione energetica di n. 2 edifici con n. 15+15 alloggi in San Donà di Piave (VE), loc. Passarella Via Massarenti, 7-9-11-13, per l'importo di € 1.338.867,00;
 - 2) Riqualificazione energetica di n. 6 edifici, per complessivi n. 24 alloggi, in Fossalta di Piave (VE) Via Della Speranza 31-33-35-37-39-41, per l'importo di € 1.384.000,00;

- 3) Riqualficazione energetica di n. 2 edifici con n. 12+12 alloggi in Venezia (VE) – loc. Favaro Veneto - Via Indri, 6, per l'importo di € 1.202.127,00;
 - 4) Riqualficazione energetica di n. 1 edificio con n. 14 alloggi in Portogruaro (VE) Via Aldo Moro, per l'importo di € 756.240,00;
- con nota prot. n. 378.055 del 17/08/2012 gli interventi sono stati presentati al Tavolo di Partenariato per l'ottenimento del parere di competenza; la procedura è stata dichiarata conclusa con nota prot. n. 389.891 del 28/08/2012 e con il parere favorevole espresso dal Tavolo di Partenariato;
 - con DGR n.1868 del 18/9/2012 la Regione del Veneto ha approvato gli interventi demandando a successivo decreto del Dirigente Regionale della Direzione regionale Lavori Pubblici, competente per l'attuazione dell'azione, l'ammissione a contributo;
 - il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici sulla base dei progetti preliminari presentati dal Beneficiario, con decreto n. 1582 del 18/12/2012 ha ammesso al finanziamento gli interventi sopra indicati, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Regionale – POR 2007-2013 – Parte FESR, Obiettivo Competitività e Occupazione – Asse Prioritario 2, Linea di intervento 2.1, Azione 2.1.2 “Interventi di riqualficazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici”;
 - con nota n. 20828 del 10/7/2013, l'ATER di Venezia propone di incrementare di € 161.467,00 il finanziamento dell'intervento n. 4 di cui sopra (riqualificazione energetica di n. 1 edificio in Portogruaro, Via Aldo Moro) il cui investimento a seguito della progettazione esecutiva è confermato in € 756.240,00 e il cui finanziamento iniziale ammonta ad € 295.992,34, portandolo per effetto della variazione ad € 457.459,34; le risorse che l'ATER propone di impiegare a tale scopo sono la risultante dell'economia accertata nello sviluppo del progetto n. 1 (riqualificazione energetica di n. 2 edifici in San Donà di Piave, Via Massarenti, 7-9-11-13), che mentre all'atto della progettazione preliminare prevedeva un investimento indicativo di € 1.338.867,00, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo la spesa è stata ridotta ad € 1.177.400,00, con un diminuzione appunto di € 161.467,00; tale proposta è stata inoltrata dalla Segreteria Tecnica del POR al Tavolo di Partenariato con informativa del 5/9/2013;
 - con decreto n. 1327 del 11/09/2013 il Dirigente della Direzione regionale Lavori Pubblici, sulla base dei progetti esecutivi prodotti dal Soggetto Attuatore, ha approvato il presente schema di accordo di collaborazione e confermato il finanziamento degli interventi secondo gli importi di seguito specificati:
 - 1) € 1.177.400,00, a fronte di un costo ammissibile di pari importo, per la riqualficazione energetica di n. 2 edifici con n. 15+15 alloggi in San Donà di Piave (VE), loc. Passarella, Via Massarenti, 7-9-11-13;

- 2) € 1.384.000,00, a fronte di un costo ammissibile di pari importo, per la riqualificazione energetica di n. 6 edifici, per complessivi n. 24 alloggi, in Fossalta di Piave (VE) Via Della Speranza 31-33-35-37-39-41;
- 3) € 1.202.127,00, a fronte di un costo ammissibile di pari importo, per la riqualificazione energetica di n. 2 edifici con n. 12+12 alloggi in Venezia (VE) – loc. Favaro Veneto - Via Indri, 6;
- 4) € 457.459,34, a fronte di un costo ammissibile di € 756.240,00, per la riqualificazione energetica di n. 1 edificio con n. 14 alloggi in Portogruaro (VE), Via Aldo Moro;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula,

ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, quanto segue:

1. Il Soggetto attuatore si obbliga a conoscere ed osservare le disposizioni comunitarie e nazionali che disciplinano la realizzazione degli interventi oggetto del presente accordo.
2. Il Soggetto attuatore si obbliga ad osservare le condizioni e gli obblighi posti dal Disciplinare approvato con DGR n. 1375 del 17.7.2012 le cui disposizioni costituiscono parte integrante del presente atto.
3. Il Soggetto attuatore si obbliga ad osservare tutte le condizioni poste dal presente accordo.
4. Il Soggetto attuatore è responsabile della realizzazione degli interventi e provvede a tutti gli adempimenti connessi o successivi.
5. Il Soggetto attuatore s'impegna a realizzare integralmente le opere in conformità ai progetti presentati dallo stesso mediante il proprio eventuale cofinanziamento che garantisce la sicurezza delle risorse per il finanziamento della quota non coperta dal contributo.
6. Il Soggetto attuatore dovrà presentare alla Direzione Regionale competente prima della data di inizio dei lavori o, qualora già iniziati, entro 30 gg dalla sottoscrizione del presente accordo di collaborazione:
 - copia della documentazione afferente le procedure osservate per affidare incarichi professionali e contratti di fornitura, servizi e lavori pubblici;
 - copia dei relativi contratti stipulati.
7. Inizio dei lavori.

Il Soggetto attuatore, affinché l'intervento possa essere considerato "avviato", deve dimostrare l'inizio effettivo dei lavori (non verrà presa in considerazione l'eventuale presentazione del "verbale consegna lavori").

8. Sono ammissibili a contributo le spese riferite a:
- lavori e forniture con posa in opera;
 - oneri per la sicurezza;
 - spese tecniche (RUP e assistenza, progettazione, direzione lavori e assistenza, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché consulenze specialistiche, rilievi, accertamenti, indagini preliminari e gli studi ambientali strettamente necessari alla redazione e all'approvazione del progetto), nella misura massima del 10% (dieci per cento) dell'investimento complessivo ammissibile;
 - fondo ex art. 92, comma 5 del D.lgs. n. 163 del 2006;
 - spese di pubblicazione;
 - spesa per la commissione giudicatrice (eventuale);
 - contributo all'Autorità Contratti Pubblici;
 - IVA, ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo sostenuto per l'operazione finanziata nel limite in cui non siano recuperabili dal beneficiario.

Le spese ammesse a contributo dovranno essere connesse con la realizzazione dell'intervento nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, *“Regolamento di esecuzione del Regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”*.

9. Monitoraggio fisico, finanziario, procedurale ed ambientale.

Al fine di consentire la verifica dello stato di attuazione dei progetti, il Soggetto attuatore è tenuto a fornire alla Direzione Regionale competente dati di monitoraggio fisico e finanziario con cadenza bimestrale e di monitoraggio procedurale con cadenza semestrale con l'invio di apposite schede.

Il monitoraggio ambientale è trasmesso alla Direzione Regionale competente unitamente alla richiesta di saldo fornendo gli indicatori ambientali con i dati accertati al collaudo degli interventi.

Nel caso in cui non siano forniti i dati fisici, finanziari, procedurali ed ambientali richiesti, o le informazioni risultino incomplete o non veritiere, viene disposta la sospensione dei contributi. Gli uffici regionali provvedono, quindi, a inoltrare formale richiesta di informazioni e, qualora non vengano forniti gli elementi necessari entro il termine perentorio indicato nella comunicazione, viene disposta la decadenza dal contributo concesso. La risposta alla richiesta dovrà essere fornita a mezzo fax, PEC o raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ultimo caso la data risulterà dal timbro dell'ufficio postale di spedizione accettante.

10. Rendicontazione della spesa.

La rendicontazione delle spese deve essere inviata bimestralmente assieme al monitoraggio fisico e finanziario (di cui al precedente punto).

Perché possano essere acquisite e registrate da parte degli uffici preposti all'istruttoria:

- le spese devono essere effettivamente sostenute dal Soggetto attuatore, ossia dimostrate da formali documenti fiscali o regolarmente quietanzati;
- la documentazione di spesa inviata deve essere accompagnata da un prospetto analitico delle spese e da una distinta delle fatture resi in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

La documentazione di spesa dovrà avere i seguenti requisiti:

- intestata e pagata dal Soggetto attuatore;
- nel caso di pagamento a un soggetto diverso da quello che ha emesso il documento contabile (cessione di credito o altro) deve essere allegata idonea documentazione che attesti i titoli ed i vari passaggi, anche contabili, atti a ricostruire la procedura seguita.

11. Disposizioni sulla tenuta e conservazione della contabilità.

Il Soggetto attuatore è tenuto a mantenere una contabilità separata del progetto ed a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'investimento, predisponendo un "fascicolo di progetto". Il Soggetto attuatore, nel corso di esecuzione dell'intervento, è tenuto ad utilizzare un sistema contabile distinto per il progetto che consenta di ottenere estratti riepilogativi, analitici e sinottici, dell'operazione oggetto di finanziamento.

In particolare il sistema contabile, fondato su documenti giustificativi soggetti a verifica, deve fornire:

- a) riepiloghi delle spese sostenute che riportino per ciascun documento giustificativo gli estremi dello stesso e del pagamento;
- b) quadri sinottici per le varie tipologie di spesa.

Tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte di soggetti a ciò autorizzati.

La documentazione deve essere conservata dal Soggetto attuatore ed eventualmente messa disposizione degli organismi di controllo suddetti fino al 31 dicembre 2018.

12. Modifiche e varianti al progetto

Prima della stipula dei contratti di appalto per l'esecuzione degli interventi finanziati possono essere apportate modifiche al progetto; per la conferma del contributo da parte della Direzione Regionale competente deve essere presentata la documentazione progettuale, accompagnata da una relazione tecnico-economica atta a giustificare i motivi della scelta.

La variante in corso d'opera deve essere conforme all'articolo 132 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e al relativo Regolamento di attuazione.

Le modifiche al progetto e le varianti in corso d'opera devono essere inviate alla Direzione competente entro 20 (venti) giorni dalla loro approvazione da parte del Soggetto attuatore, per la conferma del contributo spettante, previa verifica di coerenza con il POR, con i Criteri di Selezione, con le disposizioni del Disciplinare approvato con DGR n. 1375 del 17.7.2012, nonché con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto oggetto di positiva valutazione istruttoria.

La modifica al progetto o la variante in corso d'opera non può determinare oneri aggiuntivi a carico del POR.

13. Liquidazione di anticipazione, acconto e saldo del contributo.

L'erogazione del contributo (a titolo di anticipazione, acconto o saldo) è disposta dal competente Dirigente Regionale, su richiesta del Soggetto attuatore e trasmissione della documentazione di seguito riportata:

- scheda anagrafica;
- scheda fiscale;
- dichiarazione ex art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973

Inoltre l'erogazione avviene con le seguenti modalità:

- a titolo di **anticipazione nella misura del 40%** del contributo concesso previa presentazione di:
 - certificato di inizio lavori;
 - fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione richiesta.

La fideiussione deve prevedere la condizione di escussione a prima richiesta, senza opporre eccezioni, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile e con preciso impegno che il fideiussore resti obbligato ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile, esimendo espressamente la Regione del Veneto, in deroga a tale disposizione, dall'onere di agire entro i termini ivi previsti e dall'onere di proporre istanza contro il beneficiario del contributo. La garanzia deve avere efficacia continuativa dalla data di richiesta dell'anticipazione fino allo svincolo che può avvenire anche in modo parziale, in fase di erogazione di acconto, per una somma corrispondente alla spesa ammessa a contributo debitamente e regolarmente quietanzata;

- a titolo di **acconto, fino al 90 per cento del contributo concesso**, previa acquisizione della documentazione prevista all'articolo precedente "Rendicontazione della spesa", nonché stato d'avanzamento lavori e certificato di pagamento corrispondenti; l'eventuale anticipazione riconosciuta è recuperata sugli stati di avanzamento applicando alla quota di contributo spettante una detrazione calcolata applicando l'aliquota del 40%;
- a titolo di **saldo** a conclusione dei lavori e ad avvenuto collaudo deve essere trasmessa alla Regione del Veneto, oltre alla richiesta di erogazione, la seguente documentazione in copia conforme all'originale:

- il provvedimento con cui il beneficiario approva gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e la spesa effettivamente sostenuta;
- il certificato di collaudo e la relazione acclarante i rapporti tra il beneficiario e la Regione del Veneto;
- la prova fotografica dell'apposizione della targa conformemente a quanto specificato al successivo articolo "Visibilità degli interventi" del presente accordo;
- la ricevuta che attesta l'avvenuta trasmissione alla Regione del Veneto della Certificazione Energetica dell'edificio (A.C.E.) dopo l'esecuzione dell'intervento;
- la documentazione giustificativa della spesa, (consistente in fatture recanti la descrizione della prestazione e mandato di pagamento quietanzato).

La documentazione giustificativa della spesa di cui al precedente capoverso (fatture) deve essere annullata, a pena di inammissibilità della spesa correlata, con apposito timbro recante: "Progetto cofinanziato a valere sull'azione 2.1.2 del POR FESR CRO 2007-2013 del Veneto".

Inoltre devono essere trasmessi:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR n. 445 del 2000 che attesti la posizione dell'Ente proponente in merito al regime IVA, al fine di determinare l'eventuale ammissibilità dell'IVA al contributo del POR, qualora costituisca un costo realmente e definitivamente sostenuto e non sia recuperabile;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR n. 445 del 2000 da cui risulti che l'Ente non ha richiesto e/o ottenuto ulteriori incentivi sulle stesse spese ammissibili
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate del Soggetto attuatore di impegno a non proporre in futuro istanze di finanziamento sulle stesse spese ammissibili.

14. Visibilità degli interventi

Per ciascun intervento che fruisca dei contributi, il Soggetto attuatore è tenuto ad informare in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del POR FESR CRO 2007-13 del Veneto, e che l'intervento viene realizzato con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). In particolare, in applicazione del Regolamento (CE) 1828/2006 il Soggetto attuatore deve obbligatoriamente:

- riportare, su qualsiasi documento riguardante il progetto finanziato, l'indicazione che l'operazione viene finanziata nell'ambito del POR 2007 – 2013 del Veneto con il concorso di risorse comunitarie del FESR;
- installare, nei casi previsti dall'articolo 8 del Regolamento (CE) 1828/2006, durante l'attuazione del progetto, nel luogo dell'intervento, un cartello esplicativo contenente le informazioni di cui all'articolo 9 del Regolamento (CE) 1828/2006;

- esporre, nei casi previsti dall'articolo 8 del Regolamento (CE) 1828/2006, ad intervento concluso, una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative che indichi il tipo e la denominazione del progetto, oltre alle informazioni di cui all'articolo 9 del Regolamento (CE) 1828/2006.

15. Destinazione d'uso e divieto di alienazione, cessione e distrazione degli investimenti.

Il Soggetto attuatore, nei cinque anni successivi al collaudo dell'intervento, non può:

- alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o le opere realizzate nell'ambito dell'investimento che ha beneficiato del contributo ovvero
- introdurre modifiche sostanziali negli impianti, attrezzature, infrastrutture, realizzati fruendo del contributo quando a ciò consegue il venir meno della destinazione d'uso del bene.

16. Rispetto delle politiche comunitarie

La realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento deve essere conforme alle disposizioni del Trattato e alla disciplina comunitaria emanata in virtù delle medesime, nonché alla normativa nazionale.

Devono tra l'altro essere rispettate:

- la normativa in materia di concorrenza;
- la normativa in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- la normativa in materia di protezione dell'ambiente;
- la normativa in materia di eguaglianza e di pari opportunità.

17. La Regione del Veneto è estranea ad ogni rapporto scaturito nel corso dell'attuazione dell'intervento in argomento e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a carico del Soggetto attuatore.

18. Controlli.

La Regione del Veneto provvede a eseguire controlli documentali e in loco presso l'intervento e la sede del Soggetto attuatore. Controlli a campione vengono effettuati ai fini di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate sia all'atto della domanda di contributo sia nella fase di attuazione dell'iniziativa. E' fatto quindi obbligo al Soggetto attuatore di garantire ai funzionari regionali (o altri soggetti a ciò incaricati) l'accesso all'intervento e alla sede del Soggetto attuatore e alla relativa documentazione.

19. Riduzione, decadenza

Si procede alla decadenza totale del contributo pubblico nei seguenti casi:

- a. mancato avvio o interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili al Soggetto attuatore;
- b. mancata osservanza del divieto di cumulo di incentivi;

- c. qualora il Soggetto attuatore non destini il contributo agli scopi che ne motivarono l'ammissione a finanziamento o realizzi tipologie di intervento non ammissibili a contributo;
- d. mancato rispetto dei requisiti tecnici ed energetici relativi alla riduzione dei consumi di energia;
- e. nel caso di contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o non veritieri;
- f. qualora il Soggetto attuatore non consenta l'effettuazione dei controlli di cui al precedente articolo o non produca la documentazione a tale scopo necessaria;
- g. qualora il Soggetto attuatore non provveda all'invio dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale secondo le modalità previste;
- h. qualora il Soggetto attuatore non adempia agli obblighi derivanti dalle norme comunitarie inerenti i progetti generatori di entrate (art. 55 del Regolamento CE 1083/2006);
- i. qualora, in assenza di proroga accordata, non siano rispettati i termini previsti nel cronoprogramma dell'intervento coerenti con quelli riportati nel Disciplinare approvato con DGR n. 1375 del 2012;
- j. qualora siano accertate gravi irregolarità nell'applicazione della normativa comunitaria e nazionale;
- k. tipologia e localizzazione dell'intervento non coerenti con le prescrizioni del Disciplinare approvato con DGR n. 1375 del 2012;
- l. mancata attestazione dell'avvenuta trasmissione alla Regione del Veneto della Certificazione Energetica dell'edificio (A.C.E.) dopo l'esecuzione dell'intervento;
- m. la spesa è stata sostenuta da soggetto diverso dal Soggetto attuatore. La spesa si presume sostenuta dal Soggetto attuatore qualora la documentazione di spesa e relative quietanze siano intestate al medesimo;
- n. il Soggetto attuatore non ha presentato la documentazione attestante le spese sostenute dallo stesso o l'ha presentata oltre il termine previsto per la rendicontazione finale;
- o. le iniziative sono state realizzate ma non risultano funzionali. La funzionalità dovrà essere certificata dal collaudatore;
- p. non corrispondenza tra quanto previsto e quanto effettivamente realizzato, a seguito di attività di controllo;
- q. non pertinenza, non ammissibilità delle spese o mancato rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nell'atto di conferma del contributo, o negli atti di approvazione dei competenti organismi, tali da pregiudicare il buon esito dell'iniziativa.

Nel caso in cui, entro il termine previsto, l'intervento sia stato solo parzialmente rendicontato si possono verificare due ipotesi:

- la parte realizzata è funzionale e consegue gli obiettivi dell'iniziativa che sono stati alla base della decisione di concessione: in questo caso viene riconosciuto il contributo in proporzione alla spesa rendicontata;

- la parte realizzata non è funzionale o non consegue gli obiettivi dell'iniziativa che sono stati alla base della concessione: ciò comporta la decadenza dal contributo concesso.

La decadenza dal contributo comporta:

- a) la restituzione delle somme già erogate, maggiorate degli interessi nella misura del tasso ufficiale di riferimento (BCE) tempo per tempo vigente, aumentato di 2 (due) punti;
- b) il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5% (cinque per cento) dell'importo del beneficio fruito.

È consentito, a fronte di idonea garanzia fidejussoria, il pagamento rateale, in base al piano di rateizzazione contenuto nel provvedimento di decadenza, delle somme oggetto di restituzione nonché della sanzione, qualora l'importo complessivo sia superiore ad € 3.000,00 (tremila/00).

Nei casi di decadenza, fino alla restituzione delle somme indebitamente percepite, resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità o altra erogazione dovuta.

Il contributo è ridotto proporzionalmente alla spesa accertata come inammissibile e/o irregolare, qualora si riscontri la non pertinenza, la non ammissibilità delle spese o il mancato rispetto della normativa nazionale o comunitaria vigente o delle eventuali prescrizioni contenute nell'atto di conferma del contributo, tali da non comportare comunque il verificarsi delle ipotesi di decadenza previste al precedente capoverso.

La riduzione è disposta in proporzione anche qualora la spesa sia sostenuta in parte da soggetto diverso dal Soggetto attuatore. La spesa si presume sostenuta dal Soggetto attuatore qualora la documentazione di spesa e la relativa quietanza siano intestate al Soggetto attuatore.

La riduzione del contributo è disposta anche nel caso in cui la rendicontazione delle spese sia inferiore a quella prevista all'atto della conferma del finanziamento. La riduzione è proporzionale alle spese non rendicontate. Nel caso in cui per effetto delle minori spese sostenute e rendicontate derivi la non funzionalità dell'intervento, viene disposta la decadenza dal contributo

20. Trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è la Regione del Veneto.

Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 si informa che i dati raccolti sono destinati esclusivamente nell'ambito del finanziamento oggetto del presente accordo di collaborazione e possono essere comunicati:

- al personale della Regione del Veneto che cura il procedimento o a persone a ciò incaricate,
- ad ogni altro soggetto che abbia un interesse concreto attuale e giuridicamente rilevante ai sensi della Legge 241/1990.

Atto per il quale non vi è obbligo di richiedere la registrazione ai sensi dell'art. 3 della tabella allegata al D.P.R. 26/4/1986, N. 131.